Provincia dell'Aquila

TERRITORIO E URBANISTICA

Nr. Progr. 301

Determinazione dirigenziale n°	**72**	**del**	**05/10/2023**	**avente per oggetto:**

REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE PER LA PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA ALIMENTATO A GAS NATURALE CON POTENZA TERMICA NOMINALE DICHIARATA COMPRESA TRA 3 MW E 300 MW. DITTA DOMPÈ FARMACEUTICI S.P.A. - L'AQUILA, LOCALITÀ CAMPO DI PILE. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI. AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 8 DEL D.LGS 8.02.2007, N. 20, E ART. 11, COMMA 7, DEL D.LGS. 30.05.2008, N. 115.

Ufficio di provenienza della determinazione:	TERRITORIO E URBANISTICA

Dirigente del Settore:	ING. ANDREA DE SIMONE

Responsabile del procedimento amm.vo:	ING. ANDREA DE SIMONE

Estensore materiale dell'atto:	ING. ANDREA DE SIMONE

Provincia dell'Aquila Prot.0023644-05/10/2023-p_aq-PG-0032-0009-P

OGGETTO:	**REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE PER LA PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA ALIMENTATO A GAS NATURALE CON POTENZA TERMICA NOMINALE DICHIARATA COMPRESA TRA 3 MW E 300 MW. DITTA DOMPÈ FARMACEUTICI S.P.A. - L'AQUILA, LOCALITÀ CAMPO DI PILE. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI. AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 8 DEL D.LGS 8.02.2007, N. 20, E ART. 11, COMMA 7, DEL D.LGS. 30.05.2008, N. 115.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO ED URBANISTICA

PREMESSO:

- che l'art. 31, comma 2 - lett. b), del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 ("*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*") ha attribuito alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste da atti di pianificazione regionale, l'esercizio delle funzioni per il conseguimento dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia;

- che tali funzioni, per gli impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, sono state trasferite al Ministero delle Attività Produttive, con la Legge 9.04.2002, n. 55 ("*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale*");

- che l'art. 8 del D.Lgs 8.02.2007, n. 20 ("*Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE*") ha stabilito che « *L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241* »;

- che l'art. 11 del D.Lgs 30.05.2008, n. 115 ("*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*"), al comma 7 ha disposto che « *Fermo restando quanto previsto dall'art. 269, c. 14, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale*

di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni » e al successivo comma 8 che « *L'autorizzazione di cui al comma 7 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni* »;

- che la Legge 23.07.2009, n. 99 ("*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*") all'art. 27, comma 20, inoltre, ha stabilito che l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, cosi come definite dall'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 20/2007 ("*unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe*"), sono assoggettati alla sola comunicazione, da presentare all'autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, cosi come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs n. 20/2007 ("*unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe*"), ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001;

- che, alla luce della normativa su elencata, la Provincia risulta essere l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione da fonti convenzionali compresi tra quelli con una capacità di generazione installata uguale o superiore a 1 MWe ovvero di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e quelli di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW, nonché ai procedimenti relativi all'autorizzazione di varianti progettuali e di voltura dei provvedimenti autorizzativi già rilasciati;

VISTI:

1. la domanda di Autorizzazione Unica ex art. 8 D.Lgs n. 20/2007 e art. 11 D.Lgs n. 115/2008, presentata in data 22.05.2023- prot. n. 11850 del 22.05.2023- da DOMPÈ FARMACEUTICI S.p.A., C.F. - P. IVA00791570153, con sede legale in Milano, via Martino, n.12-12/a, in persona del Dott. Stefano Arena, di seguito DITTA, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale da trigenerazione, alimentato a gas naturale, avente potenza termica nominale dichiarata di 3,186 MWt e capacità di generazione di 1,380 Mwe, da ubicarsi presso il proprio stabilimento sito nel Comune dell'Aquila, località Campo di Pile s.n.c. - coordinate dello stabilimento Lat; Long: (42°21'13.20"N; 13°20'41.49"E);

2. la documentazione, allegata alla su richiamata istanza, presentata dalla DITTA in data 22.05.2023- prot. n. 11850 del 22.05.2023– comprendente gli elaborati pubblicati oggi sul portale:

   https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2056-istanze-di-autorizzazione

3. la dichiarazione della Società Intergen S.p.A., costruttrice dell'impianto di trigenerazione, datata 26.05.2023 ed acquisita al protocollo n. 12282 del 26.05.2023, con la quale si attesta che la potenza termica nominale dell'impianto, come definita dall'art. 268 lett. hh) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è pari a 3,17 MW;

4. la nota prot. n. 13024 del 05.06.2023 con la quale questo Settore ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;

5. la nota prot. n. 13072 del 06.06.2023 con la quale questo Settore ha indetto la Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14- bis della L. 241/1990 e s.m.i., per l'esame dell'istanza;

6. la nota n. 0116298 del 08.06.2023, acquisita al protocollo 13397 del 08.06.2023, con la quale il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione XVIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo – Unità Organizzativa III** ha evidenziato che, considerato che per la realizzazione del progetto in esame, non è previsto né l'attraversamento né l'occupazione di strade o aree comunali, provinciali e statali, non sussistono le condizioni per le quali risulta necessario il rilascio del Nulla Osta ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e D.Lgs 01/08/2003 n. 259, da parte del medesimo Ispettorato;

7. la nota n.5785 del 12.06.2023, acquisita al protocollo n.13677 del 12.06.2023, con la quale l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di L'Aquila,** ha chiesto integrazioni documentali;

8. la nota n.60548 del 16.06.2023, acquisita al protocollo n.14112 del 16.06.2023, con la quale il **Comune dell'Aquila Settore Ambiente e Protezione Civile** ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni e prescrizioni:

   - *dovranno* essere *rispettati i sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti previsti per il superamento dei livelli di acustici*;

   - *si richiede l'effettuazione di un piano di monitoraggio delle emissioni acustiche in fase di esercizio sui recettori individuati;*

   - *ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della L.R. 23/2007, si dispone che, entro 120 giorni dall'inizio dell'attività, vengano comunicati a questo Settore i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo pari a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione di "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale*;

9. la nota n. 264372 del 20.06.2023, acquisita al protocollo n.14399 del 20.06.2023, con la quale la **Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile dell'Aquila** ha espresso parere favorevole, con richiesta di un chiarimento in ordine al prelievo dell'acqua necessaria per l'alimentazione dell'impianto; in particolare se essa viene prelevata dal pozzo A o dal pozzo B e se, eventualmente, vi sono delle variazioni di quantità di prelievo di acqua rispetto a quanto autorizzato;

10. la nota n. 11490 del 27.06.2023, acquisita al protocollo n.15118 del 28.06.2023, con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila** ha espresso parere favorevole richiamando le prescrizioni contenute in precedente loro nota n. 2310 del 09.02.2023, rimessa dalla Ditta in allegato alla documentazione progettuale, in cui ha imposto la condizione che i lavori vengano effettuati *in conformità del progetto, alle norme vigenti ed alle ulteriori seguenti prescrizioni:*

    a) *l'alimentazione dell'unità di cogenerazione dovrà essere realizzata in conformità alle disposizioni di cui al Capo II, sezione I del D.M. 13.07.2011. L'osservanza di tali disposizioni dovrà essere documentata con opportune dichiarazioni/certificazioni di cui al D.M. 07.08.2012, accompagnati da elaborati comprensivi del percorso della condotta di adduzione del gas e la relativa pressione di esercizio (di ciascun tratto, se variabile dal punto di consegna/derivazione, agli apparecchi utilizzatori, l'indicazione dei tratti interrati e quelli a vista, la tipologia dei materiali impiegati, la posizione delle varie componenti impiantistiche, con particolare riferimento a quelle della rampa gas ed agli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici installati;*

    b) *Siano osservate le Disposizioni Complementari di cui al Capo III p.to 1 del D.M. 13.07.2011, con particolare riferimento al sistema di scarico dei gas combusti che dovrà possedere requisiti idonei in relazione alla potenza complessiva indicata nella proposta progettuale (3.168 kW) ed alla necessità di effettuare, preliminarmente all'installazione, la valutazione del rischio di esplosione in conformità alla vigente normativa;*

    c) *I liquidi contenuti nei recipienti indicati nella posizione 12 e 15 negli elaborati grafici di progetto, dovranno essere incombustibili, non infiammabili e non reagenti con l'acqua. Tale posizione all'interno del locale potrà essere giustificata solo se vincolata dal processo produttivo in questione, diversamente dovrà risultare compatibile con i requisiti previsti dal combinato disposto di cui al Titolo II, Capo I, p.to 2 e Capo IV, applicabili per le installazioni di unità di cogenerazione in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato, come nel caso in specie;*

    d) *Relativamente al deposito di olii lubrificanti (fresco ed esausto) in due serbatoi ciascuno di capacità pari a 1,00 mc, poiché inquadrabili come attività di cui al p.to 12.1.A di cui all'Allegato I del DPR 151/11 e tabella di cui all'Allegato III del DM 07.08.2012, sarà necessario attivare le procedure di cui all'art. 4 del citato DPR ai fini dell'ottenimento della specifica SCIA antincendo, ovvero, ove consentito dalle esigenze di processo, potrà limitarsi il deposito ad una capacità complessiva non superiore a 1 mc, premesso che comunque, tra gli altri requisiti, il locale dovrà*

possedere anche idonea apertura di aerazione permanente. In ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, p.to 2 e Capo IV, p.to 1, con particolare riferimento alla lett. d) p.fo d3, oltre che per detto deposito, anche in relazione alla prevista presenza all'interno del locale di installazione del gruppo di cogenerazione dei quadri elettrici di controllo e manovra ed eventuali altre apparecchiature ausiliarie, oltre che della porta di comunicazione con il locale Centrale Termica, solo indicata nei grafici di progetto.

Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con le modalità indicate nella stessa nota n. 2310 del 09.02.2023;

11. la nota n. 30507 del 04.07.2023, acquisita al protocollo n.15705 del 04.07.2023, con la quale l'**ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale dell'Aquila** ha chiesto documentazione integrativa;

12. la documentazione integrativa spontanea (Elaborato LAYOUT LINEE DI ADDUZIONE GAS E POSIZIONE GRUPPO DI MISURA, datato 12.06.2023 ed Elaborato SCHEMA UNIFILARE A BLOCCHI RETE ELETTRICAPOSIZIONE CONTATORI "AdM" FISCALI, datato 12.06.2023) prodotta dalla DITTA, in data 05.07.2023, protocollo n. 15808, a seguito della richiesta dell'Ufficio delle Dogane di L'Aquila, avvenuta con nota Pec del 12.06.2023;

13. la nota n. 7610 del 3.8.2023, acquisita al protocollo n.18181 del 3.8.2023, con la quale l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di L'Aquila** ha espresso parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'impianto indicato in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    - *I contatori elettrici di misura che saranno installati presso la centrale di trigenerazione, così come riportati nello schema elettrico unifilare che è stato trasmesso (contatore fiscale di produzione e contatore dei servizi ausiliari esenti d'accisa), dovranno essere del tipo conforme al Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 di recepimento della Direttiva 2004/22/CE (Direttiva MID). Gli stessi contatori ed i relativi trasformatori di misura (TA e TV) dovranno essere sottoposti alle verifiche in laboratorio ed in campo come previsto dalle circolari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 9/D del 21/07/2015, 18/D del 18/12/2015 e 24/D del 29/12/2015 (verifiche dei sistemi di misura dell'energia elettrica);*

    - *A tutela degli interessi erariali, la catena di misura fiscale relativa ai due contatori elettrici installati nell'impianto (contatore fiscale produzione e contatore dei servizi ausiliari) dovrà essere realizzata ed installata in maniera da garantire l'inalterabilità dei valori misurati. I vari punti della stessa catena di misura (presa sui cavi di potenza in uscita dall'alternatore, eventuali trasformatori amperometrici e voltmetrici TA e TV, morsettiera di prova "arcudi", contatore, tasto reset ecc.) dovranno essere ispezionabili, facilmente accessibili in sicurezza e predisposti per consentire il suggellamento fiscale che sarà effettuato, come da prassi, dallo scrivente Ufficio in fase di successiva verifica di primo impianto;*

- *Il volume di gas naturale che alimenta l'impianto di trigenerazione dovrà essere accertato da apposito gruppo di misura conforme alle vigenti normative metrologiche. A garanzia degli interessi fiscali, la catena di misura del gas dovrà essere realizzata in maniera tale da renderla ispezionabile, facilmente accessibile in sicurezza e predisposta per il suggellamento fiscale da parte dell'Ufficio delle Dogane;*

- *la società Dompé Farmaceutici S.p.a., una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo unico in oggetto indicato e terminata la realizzazione dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni impartite, prima dell'avvio definitivo della centrale, dovrà produrre apposita denuncia di attivazione all'Ufficio delle Dogane di L'Aquila e richiedere il rilascio della licenza fiscale per l'esercizio dell'officina elettrica così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs 504/1995, avendo cura di trasmettere tutta la documentazione tecnica ed amministrativa di interesse fiscale secondo le specifiche dettate dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli (certificazioni di conformità e di taratura dei contatori e trasformatori, schema elettrico unifilare as built, schema elettrico multifilare dell'inserzione dei gruppi di misura fiscali, schema dei fluidi termovettori per trigenerazione);*

- *Qualora, nel periodo compreso tra la realizzazione e la regolare definitiva attivazione dell'officina elettrica, sia necessario effettuare delle prove e dei collaudi in esenzione d'accisa sugli apparati di produzione, la società Dompé Farmaceutici S.p.a. dovrà richiedere preventiva autorizzazione all'Ufficio delle Dogane di L'Aquila, così come previsto dall'art. 52 comma 4 del D.Lgs 504/1995;*

14. la documentazione integrativa (nota di chiarimento datata 03.08.2023), acquisita al prot. n. 18182 del 3.8.2023, fornita dalla DITTA a seguito della richiesta di integrazioni n.30507 del 04.07.2023 dell'ARTA Abruzzo Distretto Provinciale dell'Aquila;

15. la nota n. 36682 del 11.8.2023, acquisita al protocollo n.18808 del 11.8.2023, con la quale l'**ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale dell'Aquila** ha precisato che ai fini del rilascio del titolo autorizzativo si confermano le prescrizioni, già *proposte col parere ARTA prot. 30507 e di seguito riportate:*

- *Aggiornare il Q.R.E. con la voce relativa al punto E70 come da integrazione del proponente. Il documento dovrà essere rimesso debitamente firmato e datato;*

- *Eseguire n. 2 controlli in marcia controllata e controlli periodici successivi con frequenza annuale;*

- *Impiegare le seguenti metodiche analitiche negli autocontrolli:*

Parametro	*Metodica*
Portata	*UNI EN ISO 16911*

Ossidi d'Azoto	*UNI EN 14792 / UNI 10878*
Monossido di Carbonio	*UNI EN 15058*
Piano di campionamento	*UNI EN 15259*
Polveri	*UNI EN 13284 – 1*

- *Eseguire la necessaria manutenzione degli impianti di abbattimento nel rispetto del piano di manutenzione ordinaria, straordinaria e correttiva previsto dal Manuale dell'impianto. Gli interventi, da esperirsi comunque con frequenza almeno semestrale, andranno annotati su apposito registro delle manutenzioni.*

16. la documentazione integrativa relativa alla richiesta di autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. trasmessa dalla DITTA in data 05.09.2023 ed acquisita al protocollo n. 20597 del 05.09.2023;

17. la nota n. 373975 del 13.09.20203, acquisita al protocollo n. 21305 del 13.09.2023, con la quale la **Regione Abruzzo- Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali -Servizio Gestione e Qualità delle Acque - Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA AQ** ha espresso il proprio nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto in questione;

18. la nota prot. n. 20558 del 05.09.2023 con la quale questo Settore ha confermato alle amministrazioni coinvolte nel procedimento lo svolgimento della seduta sincrona telematica del 15.9.2023 della Conferenza di servizi;

19. la nota prot. n. 376906 del 14.09.2023 acquisita al protocollo n. 21531 del 14.09.2023 con la quale la **Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali -Servizio Gestione e Qualità delle Acque Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA AQ** ha comunicato l'impossibilità di partecipare, rinviando al parere già espresso;

20. la nota del 14.09.2023, acquisita al protocollo n. 21509 del 14.09.2023, con la quale la DITTA ha inviato documentazione integrativa a seguito dell'eliminazione del serbatoio di olio esausto;

RAMMENTATO che nel procedimento in questione sono state coinvolte le seguenti Amministrazioni:

- Regione Abruzzo- Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali -Servizio Gestione e Qualità delle Acque - Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA AQ;
- Regione Abruzzo- DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;
- Regione Abruzzo - Genio Civile;
- Comune dell'Aquila- Sportello Unico per l'Edilizia e MUDE;
- Comune dell'Aquila- Settore Transizione Ecologica e Protezione civile;
- ARAP;
- ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale L'Aquila;

- A.S.L. n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo
- Ufficio Unico delle Dogane;
- G.S.E. S.p.A.;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy -Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Lazio e Abruzzo;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy -Direzione per le Risorse Minerarie ed Energetiche;
- E.N.A.C.;

PRESO ATTO che, in data 15 settembre 2023, si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona telematica, nella quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ed è stato considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno partecipato alla seduta del 15.9.2023 o che non hanno reso il parere entro il termine perentorio del 5.9.2023, per gli effetti dell'Art. 14 bis, comma 4 e dell'Art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

CHE in sede di conferenza la DITTA ha esaustivamente fornito i chiarimenti richiesti, tra cui quello specifico di cui alla nota n. 264372 del 20.06.2023 della Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile dell'Aquila;

CHE con verbale del 15.9.2023 sono stati dichiarati chiusi i lavori della Conferenza di Servizi, e che il verbale è stato trasmesso alle Amministrazioni coinvolte con nota prot. n. 21898 del 19.09.2023;

DATO ATTO che l'Ufficio DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, così come preannunciato in conferenza, con nota n. 388981/23 del 22.09.2023, acquisita al protocollo n. 22372 del 25.09.2023, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. DPC025/295 del 22.09.2023 con la quale ha rilasciato, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni in essa indicate, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D.lgs 152/06, in favore della DITTA (C.F. 00791570153) con sede legale in Milano, Via Martino, n. 12, nella figura del Rappresentante Legale *Pro tempore* in qualità di Gestore dello stabilimento, per *la* ***"costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale da trigenerazione alimentato a gas naturale, avente potenza termica nominale dichiarata di 3,186 MWt e capacità di generazione di 1,380 Mwe***", da ubicarsi presso il proprio stabilimento sito nel Comune dell'Aquila, via Campo di Pile s.n.c., relativamente al **Punto di emissione E70,** così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali, allegati all'istanza iniziale e trasmessi con le successive integrazioni, pubblicate sul sito della Provincia dell'Aquila, in particolare la documentazione integrativa trasmessa dalla DITTA in data 05.09.2023 e in data 07.09.2023;

EVIDENZIATO che l'intera pratica corredata dalla documentazione tecnica presentata nonché dai successivi pareri espressi è oggi consultabile sul portale:

https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2056-istanze-di-autorizzazione

VISTO l'Allegato "Elenco documentazione", in cui sono richiamati *per relationem* gli elaborati tecnici e la documentazione tutta, presentati dalla DITTA nel corso del procedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzatorio anche se solo richiamati;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.e in particolare gli artt. 14 e seguenti;

TENUTO PRESENTE, in particolare, che ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. *la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 16/01/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2025 e relativi allegati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 16/01/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023 – 2025 e relativi allegati;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 03/02/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025 – parte finanziaria;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. ai sensi dell'Art. 14-quater, comma 1 della L. 241/1990, **di concludere positivamente la Conferenza di Servizi** per l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 20/2007 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 115/2008 e ss.mm.ii., in favore della Ditta DOMPÈ FARMACEUTICI S.p.A. - L'Aquila, località Campo di Pile, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trigenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica alimentato a gas naturale con potenza termica nominale dichiarata compresa tra 3 MW e 300 MW;

2. **di dare atto**, ai sensi dell'Art. 14-quater, comma 3 della L. 241/1990, che in sede di conferenza non sono stati espressi dissensi, e che pertanto il presente provvedimento dispiega immediatamente effetti;

3. **di autorizzare, ai sensi dell'art. 11. comma 7 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115**, la DOMPÈ FARMACEUTICI S.p.A., C.F. - P. IVA00791570153, con sede legale in Milano, via Martino, n.12-12/a, in persona dell'istante Dott. Stefano Arena, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale, avente potenza

termica nominale dichiarata di 3,186 MWt e capacità di generazione di 1,380 Mwe, da ubicarsi presso il proprio stabilimento sito nel Comune dell'Aquila, località Campo di Pile s.n.c. - coordinate dello stabilimento Lat; Long: (42°21'13.20"N; 13°20'41.49"E), in conformità alla documentazione presentata e nel rispetto dei pareri, nulla osta e prescrizioni impartite dai soggetti coinvolti nel procedimento;

4. **che** la DITTA, al termine dell'utilizzo dell'impianto, ha l'obbligo di adempiere alla sua dismissione e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, come disposto dall'art. 11, comma 8 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, e in aderenza alla documentazione di parte prodotta al prot. 23009 del 29.9.2023, dal titolo "Sintetica relazione sulla vita utile dell'impianto e delle manutenzioni previste";

5. **che** la DITTA è tenuta al rispetto di limiti, prescrizioni, condizioni e obblighi contenuti nella presente autorizzazione, come indicati nella stessa e nei pareri, nulla osta e prescrizioni impartite dai soggetti coinvolti nel procedimento, come altresì richiamati in premessa; tutti i pareri citati nel presente provvedimento qui si richiamano *per relationem,* e le prescrizioni e condizioni in essi contenute sono vincolanti per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;

6. ai sensi dell'Art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data della notifica alla DITTA del presente provvedimento;

7. **di stabilire**, altresì, che:

    1. quanto alla realizzazione delle opere: la DITTA dovrà iniziare i lavori entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento, e concludere i lavori entro 3 anni dalla data di inizio lavori;

    2. quanto all'esercizio: per gli effetti dell'art. 269, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione unica ha una durata di quindici anni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento;

8. **di stabilire** che l'inosservanza di prescrizioni e condizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme speciali che regolamentano gli atti di assenso, autorizzazioni, pareri e nulla osta presupposti per il presente provvedimento;

9. **di evidenziare** che il presente provvedimento di autorizzazione è soggetto all'imposta di bollo ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii. e tale imposta è stata assolta dal richiedente con:

   bollo 01220686350394 – bollo 01220686350428

10. **di fare salve** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, non ricompresi nella presente autorizzazione nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

11. **di dare atto** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzatorio gli elaborati tecnici e la documentazione tutta, presentati dalla DITTA nel corso del procedimento, richiamati *per relationem* nell'Allegato "Elenco documentazione", depositati permanentemente nel fascicolo digitale d'ufficio e altresì disponibili oggi al link web:

    https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2056-istanze-di-autorizzazione

12. **di trasmettere** il presente provvedimento alla DITTA;

13. **di trasmettere**, altresì, il presente Provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza di Servizi;

14. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Si comunica altresì la conclusione del procedimento, il cui Responsabile è l'Ing. Andrea De Simone, Settore Territorio ed Urbanistica, reperibile presso gli uffici provinciali di via Saragat, L'Aquila, negli orari di apertura al pubblico. Per gli effetti dell'Art. 41, comma 2 del d.lgs. 82/2005, si comunica l'indirizzo mail *urp@cert.provincia.laquila.it* quale canale d'accesso.

È ammesso, da chi vi abbia interesse, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. b, n. 3, Legge 06.12.1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre nel termine di 120 giorni(art. 8, co. 1, D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL DIRIGENTE
TERRITORIO E URBANISTICA